



TRIBUNALE DI URBINO

2 2019 C.P.

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Di Patria, Presidente;

dr. Vito Savino, Giudice delegato;

dr. Egidio de Leone, Giudice;

ad esito della riserva assunta all'udienza del 5.2.2020;

richiamato integralmente il decreto ex art. 162 L.F. del 20.12.2019;

esaminata la memoria difensiva depositata dalla difesa ricorrente in data 7.1.2020 e che ivi si abbia per integralmente richiamata;

RILEVATO

che, aderendo al canone motivazionale della ragione più liquida, appare opportuno muovere dallo scrutinio critico della relazione del professionista attestatore, salvo poi concentrarsi nuovamente sulla questione della qualificazione del piano concordatario predisposto dal debitore e sull'individuazione del correlato regime normativo.

La relazione redatta ai sensi del terzo comma dell'art. 161 L.F., depositata unitamente al piano ed alla proposta concordatari, reca la sottoscrizione del dott. Luciano Umberto Silvi e la data del 20.11.2019.

Orbene, nel ricorso formulato ai sensi del sesto comma dell'art. 161 L.F., depositato in data 28.5.2019 e volto a conseguire l'apertura del c.d. concordato in bianco, si legge quanto segue: “
... la società si trova in grave stato di crisi e di insolvenza; la società intenderebbe proporre ai propri creditori un piano concordatario secondo le disposizioni di cui all'art. 160 e seguenti L.F., che, tuttavia, al momento è in fase di predisposizione; a tal fine ha incaricato il dr. rag. Silvi Luciano Umberto, ragioniere commercialista, revisore legale”.



La prima relazione ex art. 161, ottavo comma, L.F., che ivi si abbia per integralmente richiamata, reca la sottoscrizione del dott. Luciano Umberto Silvi e, in essa, si legge che tale professionista è “*stato incaricato della redazione del piano e della proposta*” e che, dunque, agisce per conto del PANIFICIO URBINATE s.n.c. di ORZELLI Fiorenzo & C.

Le medesime affermazioni sono contenute nelle suggestive relazioni, parimenti sottoscritte al dott. Luciano Umberto Silvi, incaricato appunto dalla società debitrice della redazione del piano e della proposta e per il cui tramite ha inteso adempiere agli obblighi informativi di cui all’ottavo comma dell’art. 161 L.F.

Tale norma, come noto, prevede che, all’esito della concessione del termine di cui al sesto comma, “*il Tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato...*”.

Emerge, dunque, per espressa ammissione della società debitrice, che il dott. Luciano Umberto Silvi, ben prima di redigere la relazione di cui al terzo comma dell’art. 161 L.F., e segnatamente sin dal deposito del ricorso per accedere al c.d. concordato in bianco, ha lungamente interagito con la società debitrice, ha partecipato alla predisposizione del piano e della proposta concordatari e, per il suo tramite, sono stati soddisfatti gli oneri informativi contemplati dall’ottavo comma dell’art. 161 L.F.

Vi è, pertanto, che il dott. Luciano Umberto Silvi, cumulando il ruolo di c.d. presentatore e quello di attestatore, ha in sostanza affermato la fattibilità di un piano da egli predisposto. Si registra, dunque, la palese violazione della norma di cui al terzo comma dell’art. 161 L.F. che, laddove prevede che gli assunti documentali del ricorrente siano “*accompagnati*” dall’attestazione proveniente dal professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 L.F., sottolinea all’evidenza la necessaria ed ovvia alterità soggettiva che deve sussistere tra il professionista che predispose il piano e la proposta ed il professionista attestatore.

In altri termini, il debitore, autonomamente o (come sempre accade) tramite il c.d. presentatore, deve predisporre il piano, operando dunque come l’autore del medesimo, mentre l’attestatore, estraneo a tale fase *lato sensu* creativa, deve limitarsi ad affermare la veridicità dei dati



aziendali e la fattibilità del piano medesimo nonché, nell'ipotesi di cui all'art. 186 bis L.F., che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Nel caso di specie, giova ripeterlo, il piano e l'attestazione promanano da un unico autore che, in sostanza, finisce per attestare la veridicità, e soprattutto la fattibilità, di quanto dal medesimo predisposto.

L'assunto non è incrinato dalla circostanza che il piano e la proposta siano poi stati veicolati tramite ricorso sottoscritto dall'Avv. Vincenzo Alessandroni, poiché il coinvolgimento di tal ultimo professionista non elide il fatto che il dott. Luciano Umberto Silvi ha predisposto, o quantomeno concorso a predisporre con altri professionisti, il piano e la proposta che poi ha "attestato".

Altresì, non può non rilevarsi che l'avv. Vincenzo Alessandroni ha sottoscritto anche il ricorso ex art. 161 L.F. del 28.5.2019 ove, tuttavia, giova sottolinearlo, si riferisce che la società debitrice ha incaricato il dott. Luciano Umberto Silvi per la predisposizione del piano e della proposta concordatari.

Dunque, alla luce di quanto riferito dalla società debitrice, sembra emergere che l'Avv. Vincenzo Alessandroni ha curato la predisposizione degli atti introduttivi mentre il piano e la proposta sono stati elaborati dal dott. Luciano Umberto Silvi, tanto più che anche quest'ultimo, nella relazione ex art. 161, terzo comma, L.F., rappresenta di aver ricevuto l'incarico professionale già in data 16.5.2019, ossia in epoca sicuramente anteriore alla predisposizione del piano e della proposta, assunto che sostiene oltremodo il dato, comunque confermato dalla società debitrice, del diretto coinvolgimento del dott. Luciano Umberto Silvi nell'elaborazione dei contenuti concordatari.

La carenza della necessaria alterità soggettiva e terzietà tra il professionista c.d. presentatore e il professionista attestatore svaluta totalmente la relazione recante la data del 20.11.2019 e preclude di ritenere soddisfatto il requisito di ammissibilità di cui al terzo comma dell'art. 161 L.F.

Il mancato deposito tempestivo della relazione sottoscritta da un attestatore terzo, ossia non coinvolto significativamente nella pregressa predisposizione del piano e della proposta, si risolve in un motivo di inammissibilità non sanabile in ragione dell'avvenuto decorso dei



termini di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F., aventi, come noto, natura perentoria (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 6277 del 31/03/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 270 del 10/01/2017, Sentenza della Corte di Cassazione n. 6982 del 11/04/2016). Quanto rilevato esplica efficacia assorbente e preclude di per sé l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Il Collegio, tuttavia, avverte l'esigenza di svolgere considerazioni ulteriori circa la natura della proposta concordataria formulata ed il soddisfacimento degli adempimenti informativi ad essa correlati.

In primo luogo, quand'anche per mera ipotesi si volesse ritenere che la relazione del 20.11.2019 sia stata elaborata da un professionista estraneo alla predisposizione del piano e della proposta, e qualora – aderendo alla prospettazione della difesa ricorrente – si volesse affermare la sussistenza della continuità aziendale indiretta, nondimeno l'attestazione di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 186 bis L.F. risulterebbe sprovvista di adeguata motivazione.

Il professionista attestatore, infatti, si è limitato in sostanza a parafrasare quanto esposto nel piano e nella proposta senza fornire effettivo supporto motivazionale alle sue affermazioni e, nello specifico, senza compiere alcuna deduzione critica circa la concreta proficuità del contratto di azienda ponte (ulteriore dimostrazione, tra l'altro, della carenza della necessaria posizione di terzietà).

Come noto, *“nel concordato con continuità indiretta perseguito mediante l'affitto e successivamente la cessione dell'azienda, ove la fattibilità del piano dipende dai flussi derivanti dal pagamento dei canoni e del prezzo di acquisto dell'azienda, il contenuto dell'attestazione dovrà incentrarsi sull'idoneità dell'affittuario e promissario acquirente a fare fronte ai propri impegni grazie non solo al patrimonio di cui dispone o alle garanzie su cui è in grado di fare affidamento, ma anche sulla realizzazione di un adeguato piano industriale, il cui orizzonte temporale dovrà essere perlomeno coincidente con la data in cui avrà luogo il trasferimento a terzi dell'azienda (così, decreto del Tribunale di Roma del 24 Marzo 2015)”*.

La ravvisata lacuna nel caso di specie appare ancor più profonda ed insanabile laddove si consideri che il contratto di affitto di azienda tampoco è stato prodotto dalla difesa ricorrente e che alcun elemento conoscitivo è stato fornito circa la persona dell'affittuario.



Tale carenza, come già accennato nel pregresso decreto ex art. 162 L.F., si risolve al avviso del Collegio nel mancato adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 186 bis L.F.

Invero, pur nella consapevolezza di diversi orientamenti interpretativi, qualora il piano sia incentrato anche sull'affitto di azienda, *“gli obblighi informativi non possono riguardare solo la posizione del ricorrente, i costi e ricavi attesi non possono essere solo quelli derivati dal pendente contratto di affitto e dal corrispettivo della cessione, attesa la necessità che siano fornite ai creditori tutte le informazioni utili per considerare affidabile il contraente - prescelto dalla società proponente - nell'adempimento degli obblighi che si assume (così, decreti del Tribunale di Mantova del 9.10.2014 e dell'8.5.2014)”*.

Declinando tale principio al caso di specie, giova ribadire che la difesa ricorrente nulla ha dedotto circa la situazione economica e finanziaria dell'affittuario ed ha financo ommesso di depositare il contratto di affitto d'azienda.

Nonostante tali omissioni, dalla scarsa documentazione prodotta (ossia dalla proposta di acquisto formulata dalla società affittuaria e dalle perizie relative al valore dell'opificio) si traggono elementi circa la sussistenza di una forte contiguità relazionale tra le due società (evidenziata dalla ragione e denominazione sociali e della condivisione della sede), sì da rendere ancor più necessaria una compiuta esposizione della situazione economica e finanziaria della società affittuaria, al fine di consentire ai creditori concorsuali, tramite la mediazione del Commissario giudiziale, la formazione di un convincimento informato in ordine alle probabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi inclusa la salvaguardia del riferito complesso aziendale.

Altresi, il Collegio non può non osservare che la mancata produzione del contratto di affitto preclude ogni compiuta delibazione in ordine all'effettiva stipulazione di tale tipo negoziale e non consente di fugare il dubbio circa la sussistenza di fenomeni di simulazione (sospetto accentuato dalla percepita contiguità relazionale tra le parti del riferito contratto di affitto), strumentali ad accedere alla disciplina del concordato in continuità e, dunque, a superare il presupposto di ammissibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 160 L.F.



Ancora, il Collegio ritiene che, nonostante le deduzioni da ultimo compiute dalla società debitrice, il piano concordatario debba essere qualificato come liquidatorio.

Al riguardo, ivi si abbia per integralmente richiamato quanto già osservato nel pregresso decreto del 20.12.2019 circa l'esiguità dell'incremento dell'attivo derivante dall'affitto di azienda rispetto alla componente liquidatoria.

Orbene, il Tribunale non ignora l'orientamento (non consolidato) secondo cui il *concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l.fall., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito; la norma in parola non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori* (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 734 del 15/01/2020)

Tale decisione, che si pone il problema di un uso abusivo e strumentale della continuità aziendale, è incentrata sulla norma di cui al primo comma dell'art. 186 bis L.F., laddove stabilisce che *“il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa”*.

In tale ottica, e dunque volendo aderire alla motivazione della richiamata Ordinanza, deve giungersi alla conclusione che abbia carattere abusivo e che non sia consentito prevedere in un concordato con continuità aziendale la vendita di un bene funzionale (concetto ancor più ampio del connotato della necessarietà) all'esercizio dell'impresa (concetto, a sua volta, più esteso di quello di azienda).

Orbene, nel caso di specie il piano concordatario, oltre a prevedere la cessione dell'azienda all'esito dell'affitto ponte (azienda di cui, giova ripeterlo, non si conosce la consistenza) prevede anche la liquidazione dell'opificio ove è svolta l'attività di panificazione, ossia un bene



necessario, ancor più che funzionale, alla prosecuzione dell'impresa, così come *hic et nunc* esercitata.

Tale circostanza, a ben considerare, costituisce ulteriore ostacolo alla sussunzione del piano concordatario allo schema normativo delineato dall'art. 186 bis L.F.

Invero, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 29742 del 19/11/2018, nell'ipotesi di stipulazione di contratto d'affitto di azienda c.d. ponte, correla la sussistenza della continuità aziendale all'alienazione dell'azienda in esercizio, unico evento che consente la tutela di tutti i valori intrinseci, anche immateriali, derivanti dalla svolgimento dell'attività di impresa e destinati ad essere dispersi nell'ipotesi di cessazione di tale attività.

Orbene, come sopra rilevato, il piano concordatario prevede la vendita disgiunta dell'opificio e dell'azienda e, dunque, è conformato in modo tale da non assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa.

E' evidente infatti che qualora l'opificio e l'azienda siano acquistati da soggetti distinti l'attività di panificazione è destinata ad essere interrotta e ciò anche nell'ipotesi in cui l'azienda sia aggiudicata all'attuale affittuario posto che quest'ultimo, come si desume dalla documentazione prodotta dalla difesa ricorrente, svolge l'attività nell'opificio destinato alla liquidazione.

Alla luce di quanto osservato e di quanto già dedotto nel pregresso del 20.12.2019, il concordato in esame deve essere qualificato come liquidatorio.

Ne consegue che la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei creditori chirografari.

Tuttavia, la proposta delineata dal PANIFICIO URBINATE s.a.s. prevede il soddisfacimento dei crediti chirografari in misura del 4,50%.

Difetta, pertanto, uno dei presupposti per l'ammissione alla procedura concorsuale.

Infine, giova ripeterlo, tampoco il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati è assicurato.

Vi è, infatti, che parte considerevole dell'attivo dovrebbe derivare dalla vendita di beni immobili di soci illimitatamente responsabili previamente conferiti alla procedura concorsuale.

La difesa ricorrente ha confermato la sussistenza di debiti personali, anche non scaduti, dei soci.



L'atto dispositivo con cui il socio illimitatamente responsabile destinata il proprio patrimonio , o anche parte di esso, al soddisfacimento esclusivo dei debiti della società lede la garanzia patrimoniale del creditore personale, sì da configurarsi come atto fraudolento suscettibile di essere caducato tramite azione revocatoria ordinaria (in tal senso, anche decreto del Tribunale di Bolzano del 18.7.2017 secondo cui non sono idonei a consentire la definitiva acquisizione all'attivo del concordato preventivo dei beni dei soci illimitatamente responsabili l'atto di destinazione per uno specifico affare e il trust, ovvero atti che difficilmente si potrebbero sottrarre ad una pronuncia di inefficacia).

In conclusione, occorre affermare che il piano e la proposta concordatari si palesano inammissibili per le seguenti ragioni:

- 1) il piano non è accompagnato dalla relazione, adeguatamente motivata, redatta da un professionista distinto rispetto al c.d. professionista attestatore;
- 2) qualora si volesse ritenere che la società debitrice abbia predisposto un concordato con continuità aziendale, difetterebbe l'analitica indicazione dei dati previsti dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 186 bis L.F.;
- 3) qualora si volesse ritenere che la società debitrice abbia predisposto un concordato con continuità aziendale, difetterebbe la compiuta attestazione di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 186 bis L.F.;
- 4) il concordato deve essere qualificato come liquidatorio e non soddisfa il requisito di ammissibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 160 L.F.;
- 5) l'alienazione dei beni personali dei soci illimitatamente responsabili, così come prospettata nel piano concordatario, appare lesiva della garanzia patrimoniale del creditore personale e dunque non suscettibile di essere attuata tramite negozi giuridici immuni dall'effetto caducante derivante dalla proposizione dell'azione revocatoria.

P.Q.M.

Visti gli artt. 160, 161, 162 L.F., così decide:

- non ammette PANIFICIO URBINATE s.n.c. di ORZELLI Fiorenzo & C. alla procedura di concordato preventivo;
- manda la Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza;



Urbino, 30.3.2020

Il Presidente

Dott. Massimo Di Patria

Il Giudice estensore

Dott. Vito Savino

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 " Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per **le impugnazioni** e, in genere, tutti i termini procedurali.";
- ai sensi del decreto n. 8/2020 del Presidente del Tribunale di Urbino "Saranno rilasciate allo sportello esclusivamente le copie conformi in forma esecutiva e le eventuali copie diverse da quelle di cui sopra, previo appuntamento telefonico con le cancellerie ai seguenti numeri: Civile e Lavoro 07223769101 – 102, Fallimenti 07223769115, Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari 07223769116, Volontaria Giurisdizione 07223769103.L'accesso alle Cancellerie è consentito su prenotazione telefonica ad un utente solo alla volta e solo se procuratore della parte, previa esibizione di delega/procura, senza possibilità di accesso alla parte o a persona non qualificata.";

il termine per la trasmissione degli atti per la registrazione ai sensi dell'art. 73 T.U. spese di giustizia deve ritenersi sospeso se per il relativo atto opera la sospensione prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020.

